

COMUNE DI POLLICA

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84068 TEL. (0974) Tel. 901004 - 901421 - FAX 901422

C.F. e P.I.V.A. 84 00 12 30 659

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
PATRIMONIO UNESCO**

Ord. N° 37

Li 15 LUG. 2021

OGGETTO: Balneazione e spiaggia 2021 - Protocollo di Sicurezza -

A Tutta la Cittadinanza

Al Comandante Stazione Carabinieri
POLLICA

Al Comandante Guardia di Finanza
Brigata di
CASALVELINO

Al Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo
ACCIAROLI

Al Gruppo di Protezione Civile
SEDE

Al Comando Polizia Municipale
SEDE

Al Servizio Demanio
SEDE

All'UTC
SEDE

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che con l'art.1 d.l. 52/2021, convertito in legge dall'art.1 L. 87/2021 è stato disposto per tutto il periodo di emergenza sanitario l'applicazione del DPCM 2 marzo 2021;

- Che con O.M. del 29 maggio 2021 il Ministero della Salute ha aggiornato il protocollo di sicurezza per le attività ricreative di balneazione e in spiaggia, a seguito del d.l. 65/2021;
- Che apposita progettazione di questo Comune anche con il Ministero dell'interno ha tenuto in evidenza la sorveglianza sia sotto il profilo della informativa, delle prescrizioni, della vigilanza e del controllo le spiagge di questo territorio comunale;
- Che risulta ancora più stringente l'obbligo per i bagnanti di rimuovere l'attrezzatura balneare sulle spiagge libere al momento dell'abbandono della spiaggia;

ATTESO:

- Che la fruizione delle spiagge è consentita nel rispetto delle prescrizioni del Protocollo di sicurezza aggiornato, di cui all'ordinanza Ministeriale del 29 maggio 2021;
- ~~Dover favorire l'informativa agli utenti delle spiagge circa i comportamenti da tenere con in particolare il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento, vietando lo stanziamento dei bagnanti sulla battigia;~~
- Dover conservare la distanza minima di 1 metro per le attrezzature di spiaggia (letti, sdraio, ecc.) e la distanza tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) di 3,2 metri da palo a palo, in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ombrellone;
- Il divieto di posizionare ombrelloni ed altre attrezzature balneari a totale disponibilità e a prescindere dalla effettiva presenza sul posto, in quanto occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo, che interclude anche l'accesso a terzi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1, comma 9, d.l. 33/2020 il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell' O.M. del 29 maggio 2021 le attività degli stabilimenti balneari e le spiagge di libero accesso debbono assicurare il distanziamento interpersonale di sicurezza di un metro secondo le prescrizioni adottate dalle regioni e comunque in coerenza con le indicazioni di mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti; di conservare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) di 3,2 metri da palo a palo, in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone; di tenere tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie e sdraio) una distanza di almeno 1 m., quando non posizionate nel posto ombrellone;

CONSIDERATO, inoltre, che con la medesima ordinanza è consentito la fruizione delle spiagge nel rispetto delle linee guida adottate con l'ordinanza medesima con

divieto della pratica di attività ludico-sportiva di gruppo che può dar luogo ad assembramenti;

CONSIDERATO, infine, che è integrata l'occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo quando si acquisisce e si mantiene il diritto con continuità e senza un carattere transeunte, escludendo la collettività per un tempo non apprezzabile in modo da impedire la fruibilità ad altri potenziali utenti o comprimendone l'uso;

VISTO l'art.32 della L. 833/1978;

VISTO l'art.117 del d.lgs. n° 112/1998;

VISTO l'art.50 del d.lgs. n° 267/2000;

VISTO l'art.4 del d.l. 19/2020, come convertito in legge dall'art.1 L. 35/2020;

VISTO gli artt. 1 e 2 del d.l. 33/2020;

ORDINA

La fruizione delle spiagge, è consentita nel rispetto delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali dell'O.M. del 29.05.2021 con obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale di sicurezza di un metro secondo le prescrizioni adottate dalla Regione e comunque in coerenza con le indicazioni di mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti; il divieto di assembramento, vietando lo stanziamento dei bagnanti sulla battigia; di conservare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) a mezzo posizionamento di apposite postazioni di 3,2 metri da palo a palo, in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone; di tenere tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie e sdraio) una distanza di almeno 1 m., quando non posizionate nel posto ombrellone; è consentito occupare la spiaggia libera con ombrelloni, lettini, sedie ed altre attrezzature senza che se ne faccia uso e senza che vi sia la presenza effettiva dei fruitori delle attrezzature stesse per il tempo limitato di 1 (una) ora.

AVVERTE

Per favorire l'informativa all'utenza gli uffici comunali in indirizzo provvederanno all'affissione nei punti di accesso alle spiagge libere di cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere.

Nel caso di rischi per la salute degli utenti e/o a causa di assembramenti, o nel caso di reiterate violazioni delle misure sanitarie di sicurezza del presente provvedimento e delle disposizioni regionali e statali richiamate il Sindaco può vietare l'accesso alla spiaggia.

Fermo restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sotto il profilo penale, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.2 d.l. 33/2020 da € 400,00 ad € 1.000,00.

MANDA

A tutte le Forze Pubbliche e al Comando Polizia Locale per far rispettare ed osservare la presente ordinanza; all'UTC e al Servizio Demanio per il posizionamento di apposite infrastrutture per gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio)

COMUNICA

Che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla affissione / pubblicazione all'Albo on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, alternativamente dalla medesima data entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. L'Ufficio Responsabile del presente procedimento è il Comando Polizia Urbana nelle persone delle Assistenti sig.re De Bellis Laura e Volpe Giuseppina.



IL SINDACO
Dr. Stefano Pisani
Stefano Pisani